

COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: comune.gossolengo@sintranet.it

DELIBERAZIONE N.

34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVOCA D.C.C. N. 12 DEL 29/06/2012 – MODIFICA ALIQUOTE IMU 2012.

SESSIONE ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

L'anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
01. Maria Bianchi	X		10. Gisella Giacobini	X	
02. Domenico Caruso	X		11. Luciano Cassinelli	X	
03. Andrea Ziliani	X		12. Ivana Gracchi	X	
04. Carmine Marcello Sassi	X		13. Luigi Cella	X	
05. Angelo Ghillani	X		14. Carlo Piga		X
06. Giambattista Castelli	X		15. Aldo Bruno Abbruzzese	X	
07. Francesca Rossi in Parisi	X		16. Silvia Cristalli		X
08. Massimo Sartori	X		17. Daniele Sesenna	X	
09. Corrado Cappa	X				

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. ed assenti, sebbene invitati, N.

Assiste il Segretario Generale Convenzionato Sig. FERDENZI Dr. ADRIANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa MARIA BIANCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 22.08

Presenti 15 assenti 2 Cristalli, Piga

Il Sindaco introduce l'argomento e ricorda le aliquote dell'IMU appena spiegate e discusse nella deliberazione precedente. Apre quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, con l'art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, individuando altresì la base imponibile dell'imposta;

TENUTO CONTO CHE l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO CHE l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con la propria deliberazione immediatamente precedente;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18.05.2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, co. 169, della L. 296/'06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

- il Decreto 20.06.2012 emanato dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale il suddetto termine è stato differito al 31.08.2012;
- il Decreto 02.08.2012 emanato dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato decretato un ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali al 31 ottobre 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, così come modificato dal Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, il quale consente comunque ai Comuni di approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

RICHIAMATO il co. 8 del succitato articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento

TENUTO CONTO CHE dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

TENUTO CONTO CHE i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

EVIDENZIATO CHE:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento; - la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO CHE il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 del 29.06.2012 con la quale erano state confermate le aliquote previste dalla Stato e che ora, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, occorre aumentare come segue:

0,42 % ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2 - C/6 -C/7) nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria;

0,90 % ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI;

0,2 % ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, co. 3/bis, del D. L. 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26.02.1994 n. 133;

0,76 % ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI E LE AREE FABBRICABILI;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il parere favorevole della Commissione per l'Assetto Istituzionale, Affari Sociali e Culturali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi:

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario
 - parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario
- ai sensi dell'art. 49, co. 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale Convenzionato;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti	n.	15	
Astenuti	n.	2	Cella, Sesenna
Votanti	n.	13	
Voti favorevoli	n.	12	
Voti contrari	n.	1	Abbruzzese

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

- 1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 12 del 29.06.2012 avente ad oggetto "Determinazione aliquote imposta municipale propria 2012";
- 2) di modificare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 come segue:

0,42 % ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2 -C/6 -C/7) nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria;

0,90 % ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI;

0,2 % ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, co. 3/bis, del D. L. 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26.02.1994 n. 133;

0,76 % ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI E LE AREE FABBRICABILI;

- 3) di dare atto che la detrazione base di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 "per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente" nella stessa unità immobiliare; tale maggiorazione "non può superare l'importo massimo di euro 400,00";
- 4) la detrazione massima di cui si può beneficiare non può superare euro 600,00;
- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e con il seguente esito:

Presenti	n.	15	
Astenuti	n.	2	Cella, Sesenna
Votanti	n.	13	
Voti favorevoli	n.	12	
Voti contrari	n.	1	Abbruzzese

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLE PROPOSTE DI APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'I.M.U. E DELLA MODIFICA DELLE
ALIQUOTE PER IL 2012**

Il sottoscritto Luigi Anceschi, nato a Piacenza il 27/05/1961, residente a Piacenza, Via Scalabrini n. 122b, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Gossolengo,

VISTE le proposte di deliberazione in oggetto che dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale nella prossima seduta;

ESAMINATA la bozza del regolamento oggetto di delibera, che, a parere dello scrivente, è stato redatto nel rispetto della disciplina vigente;


RILEVATO che la proposta di modifica delle aliquote IMU assicura il mantenimento degli equilibri e del pareggio del bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'assunzione delle deliberazioni di adozione del regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. e di modifica delle aliquote I.M.U. per l'anno 2012.

Gossolengo, 26. ottobre 2012

Il Revisore dei Conti
Luigi Anceschi



COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO: REVOCA D.D.C. n. 12
DEL 28/06/12 - MODIFICA ALIQUOTE IMU 2012.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -


PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 22 / 10 / 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]



2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -


PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 22 / 10 / 2012



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Torretta Elena)

[Handwritten signature]



3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 21 / 10 / 2012





IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferdenzi Dott. Adriano)

[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(D.ssa Maria Bianchi)

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Il sottoscritto, Segretario Generale Convenzionato,

ATTESTA


- che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot n 8861

Gossolengo, li 07/11/2012



IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dalal(art. 124 c.1. del T. U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)
